



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana	Presidente rel.
dott. Gaetano Labianca	Giudice
dott. Maria Teresa Moscatelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Di apertura della liquidazione controllata di VITTORIA STELLA STERPETA BOLLINO , Cod. Fisc.
- P. I.V.A. BLLVTR64A46A669S

FATTO E DIRITTO

- visto il ricorso per dichiarazione di apertura liquidazione controllata presentato da VITTORIA STELLA STERPETA BOLLINO nei confronti di se stessa;
- esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 c.c.i.i. lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso e, in particolare, la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché quella di cui all'art. 39 c.c.i.i. come richiamato dall'art. 65, 2° comma, c.c.i.i. in quanto compatibili con la qualità personale del debitore;
- ritenuto che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto:
 - a) risulta lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, come rappresentato dalla documentazione allegata;



b) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte I, c.c.i.i.;

c) sussistono i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 c.c.i.i.;

- rilevato che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di euro 750,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

P.Q.M.

DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata di VITTORIA STELLA STERPETA BOLLINO CF BLLVTR64A46A669S;

DELEGA per la procedura il G.D. dott. Giuseppe Rana;

NOMINA liquidatore il dott. Riccardo Di Nanni in quanto gestore OCC di cui all'articolo 269;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AUTORIZZA in presenza delle gravi e specifiche ragioni di cui sopra, il debitore ad utilizzare l'autovettura di proprietà della sig.ra Bollino del tipo Hyundai Atos targata BL410JV

DISPONE che sia escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 750,00 mensili, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DÀ ATTO CHE, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di questa sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;

DISPONE a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese nonchè, se vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 29/09/2022 .

Il presidente est.
(Dott. Giuseppe Rana)



